

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), su questioni di interesse del settore della pesca sportiva ..... 80

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ..... 80

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio ..... 81

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 81

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto*) ..... 86

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 83

ERRATA CORRIGE ..... 85

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), su questioni di interesse del settore della pesca sportiva.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.**

**C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

**C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 24 settembre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 17 luglio 2013, aveva proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, che ha ultimato i propri lavori, predisponendo un testo unificato. Ricordo altresì che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare i rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle organizzazioni del settore della distribuzione e delle associazioni dei consumatori.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente di aver predisposto, tenendo conto delle osservazioni emerse in Comitato ristretto, anche durante il ciclo di audizioni, una proposta di testo da pro-

porre per il prosieguo dei lavori (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che l'articolo 2 contiene la dizione agroalimentare senza che ad essa ci si riferisca per il solo ingrediente principale, mentre ritiene necessaria una specificazione in tal senso.

Mario CATANIA (SCpI), con riferimento all'intervento del collega Gallinella, esprime perplessità circa la possibilità di qualificare a chilometro zero un prodotto agroalimentare preparato con una molteplicità di ingredienti, indicazione possibile viceversa per i prodotti agricoli.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), nel condividere i rilievi fin qui mossi dai colleghi, rileva, da una prima lettura sommaria del testo, la scelta non opportuna di espungere dal testo proprio la definizione di filiera corta.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che la scelta di eliminare la definizione di filiera corta dal testo può non rivelarsi utile allo scopo di tutelare le produzioni artigianali e del territorio ma favorire paradossalmente il prodotto industriale.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, ricorda che la eliminazione del termine agroalimentare dal testo in realtà colpirebbe quelle produzioni, territoriali a filiera corta, di piccola trasformazione, come il pane o la pasta, già ampiamente percepite e valorizzate negli ambiti locali quali eccellenze rappresentative dei territori. Rimane in ogni caso disponibile a modifiche delle definizioni, anche se ritiene che il problema sia costituito dall'uso dei termini agricolo, alimentare o agroalimentare.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che in Comitato ristretto si era in realtà convenuto sull'esigenza di spostare l'attenzione sugli ingredienti dei prodotti agroalimentari.

Mario CATANIA (SCpI) ribadisce le proprie perplessità con riferimento alla possibilità di designare un prodotto a chilometro zero sulla base dell'ingrediente principale, non essendo possibile definire sulla base del costo, della quantità o della qualità anche il termine « principale ».

Susanna CENNI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro fin qui svolto, ritiene che fare chiarezza sui termini di agricolo e agroalimentare potrebbe aiutare certamente a trovare una soluzione al problema evidenziato.

Mino TARICCO (PD) invita i colleghi a compiere uno sforzo di riflessione in più sulla circostanza che allo stato attuale molti prodotti di prima trasformazione, come la pasta o il pane, sono stati il motivo del recupero di antiche qualità di farine, recuperate in tal modo dall'oblio. Né ritiene si possa fare riferimento esclusivo alle dimensioni delle aziende, esistendo realtà aziendale o cooperative anche grandi ma notoriamente radicate nel territorio che perseguono un analogo indirizzo produttivo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) paventa il rischio che la normativa sia indirizzata ai soli spacci aziendali, mentre l'obiettivo della nuova normativa dovrebbe avere un raggio d'azione maggiore e lo scopo principale di valorizzare un settore della filiera agricola, obiettivo raggiungibile con maggiore attenzione terminologica.

Filippo GALLINELLA (M5S) ribadisce che l'obiettivo potrebbe anche limitarsi alla tutela dell'ingrediente principale nei prodotti agricoli trasformati, e invita i colleghi a concentrare la propria attenzione su questo punto.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che sul termine filiera corta e a chilometro zero si sia fatta un po' di confusione e che ciò sia all'origine di molte perplessità. Ritiene poi non abbia senso escludere la prima trasformazione, come sia sensato prevedere che almeno l'80 per cento degli

ingredienti del prodotto agroalimentare siano di provenienza aziendale, vista l'impossibilità che un prodotto sia totalmente aziendale, dal momento che il sale o le spezie e altri ingredienti non potrebbero essere di provenienza locale.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento per la disponibilità allo sforzo di correzione redazionale, ma manifesta perplessità su alcune definizioni, come il termine « areale », di per sé non denotativo.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore* ringrazia i colleghi per gli spunti offerti alla comune riflessione, tra i quali quello relativo all'ingrediente principale, in particolare per la sua ragionevolezza.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul tema.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta apprezzamento per la disponibilità dei colleghi e ritiene che sarà possibile, con tale spirito, rinvenire soluzioni condivise da tutti.

Mario CATANIA (SCpI) concorda sulla disponibilità per giungere a soluzioni condivise ma fa presente che quando si parla di « ingrediente principale » occorrerebbe comprendere se si sta parlando di peso o di valore sul prodotto, così come, quando si parla del « luogo previsto per il loro consumo » bisognerebbe capire chi lo abbia previsto e quale sanzione sorregga tale previsione in caso di contravvenzione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che i problemi lessicali, con l'aiuto dei colleghi, saranno sicuramente superati, ma diversamente, in caso di problemi di altra natura, tale disponibilità potrebbe non essere sufficiente.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che anche la dizione di « prodotto a garanzia partecipativa » solleva qualche problema nella comune percezione.

Mario CATANIA (SCpI) ritiene positiva la proposta di revisione del testo che oggi appare più legato a canoni diversi di quello di un testo di legge.

Susanna CENNI (PD) osserva che molti termini usati nel testo sono già stati utilizzati nella legislazione nazionale e regionale, come il termine di « garanzia partecipata » a cui fa riferimento l'agricoltura biologica.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore* accogliendo la richiesta di un surplus di approfondimento sul testo propone che i lavori proseguano in sede di Comitato ristretto con la stessa intensità manifestata nella seduta odierna.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone alla Commissione di pronunciarsi sul prosieguo dei lavori in Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA, *relatore*, ricorda che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012. Trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE-Colombia e Perù necessita della ratifica di tutti gli Stati membri dell'UE. L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 14 giugno 2012 e ratificato dal Perù l'8 febbraio 2013 e dalla Colombia il 18 luglio 2013.

L'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra. Nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel paese per 6,4 miliardi.

Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stesse stime,

l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'*import* per le imprese europee (fonte: Ministero dello sviluppo economico). Dal punto di vista meramente commerciale, l'Accordo include 9.745 prodotti (di cui il 97,2 per cento a dazio zero). Sono stati invece esclusi al momento il riso, il mais, le carni bianche e suine.

Numerosi sono i punti chiave dell'Accordo.

In primo luogo vi è la eliminazione delle tariffe. Nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia. Si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno. Dopo un periodo un po' più lungo (17 anni) altri 22 milioni saranno risparmiati ogni anno su esportazioni di prodotti agricoli, portando il totale dei risparmi per gli esportatori europei, alla fine del periodo di transizione, ad oltre 270 milioni di euro l'anno.

In secondo luogo vi è l'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni. Le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità.

In terzo luogo vi è l'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi. L'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia, eccetera.

In quarto luogo, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, essendo la protezione del diritto di proprietà intellettuale cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero, l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di

proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano.

In quinto luogo, assicura più competitività e trasparenza sulle sovvenzioni. L'Accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti.

In sesto luogo, consente la composizione delle controversie. L'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE. Nuove opportunità per lo sviluppo. Uno studio indipendente, di cui dà conto un comunicato stampa dell'Unione europea, sostiene che l'applicazione dell'Accordo consentirà un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo.

In settimo luogo, ha riguardo per lo sviluppo sostenibile. L'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro.

Infine, per quanto attiene alla cooperazione tecnica, l'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di *capacity building* volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Tra le parti di specifica competenza agricola, si ricordano gli articoli dal 28 al 33 che riguardano le misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di scambi di prodotti agricoli. In particolare si propone di proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti agevolando

il commercio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie che possano in qualche modo incidere sugli scambi tra le Parti. Si precisa poi all'articolo 106 che nessuna misura dell'Accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali.

Il Capo 6, infine, Titolo IX (articoli da 267 a 286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di sviluppo del Millennio, eccetera). Le Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse naturali e i prodotti ittici.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame e la deliberazione del parere ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 ottobre 2014:

a pagina 209, seconda colonna, alla venticinquesima riga la parola: « *Benedetti* » si intende sostituita dalla seguente: « *Lupo* »;

a pagina 210, prima colonna, alla quinta riga sostituire le parole « *sul suo emendamento* » con le seguenti: « *sull'emendamento Lupo* ».



## ALLEGATO

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari  
provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77  
Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari di origine locale, stagionali e di qualità, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle predette produzioni agricole ed agroalimentari.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da areali di produzione posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto

calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro zero;

b) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

## ART. 3.

*(Criteri minimi ambientali nel servizio di ristorazione collettiva e nella fornitura di prodotti alimentari).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1.

3. I fornitori di servizi di ristorazione e per la fornitura di prodotti alimentari di cui al presente articolo informano gli utenti relativamente ai criteri ambientali applicati.

## ART. 4.

*(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).*

1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti

stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

## ART. 5.

*(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo si applica anche alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, nonché ai produttori inseriti in sistemi di garanzia



partecipativa e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »;

c) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione ».

#### ART. 6.

*(Istituzione del marchio « chilometro zero »).*

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera « chilometro zero » che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

#### ART. 7.

*(Attività di controllo e sanzioni).*

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,

esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

#### ALLEGATO 1

##### (Articolo 6, comma 3)

#### 1. *Disciplina del marchio « chilometro zero ».*

Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio « chilometro zero » le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2.

#### 2. *Logo « chilometro zero ».*

La licenza d'uso del logo « chilometro zero » è concessa a titolo gratuito.

La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

#### 3. *Modalità d'uso del logo « chilometro zero ».*

L'utilizzo del logo « chilometro zero » mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.

Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.

L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario). Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.

L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.

La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.

Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.

Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere

ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

#### 4. Verifica della conformità.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e

delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.

Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.